

Documento tecnico di calcolo per la verifica delle condizioni di ammissibilità dei capi al sostegno zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013

1. Premessa e fonti normative

Il presente documento tecnico riporta le procedure dirette a verificare il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi nella Banca Dati nazionale di Teramo (di seguito BDN) e le sanzioni che devono essere applicate in caso di violazione, ai fini delle istruttorie delle misure zootecniche di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'art. 19, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, in attuazione dell'art. 53, comma 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 prevede, quale condizione di ammissibilità per tutte le misure relative alle misure zootecniche, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal Reg. (CE) n. 21/2004.

A partire dal 21 aprile 2021, la disciplina in questione è stata modificata e integrata dal Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 e ulteriormente precisata a livello nazionale dalla nota prot. n. 9763 del 20 aprile 2021 del Ministero della Salute.

Sulla base della normativa sopra citata, le tempistiche di identificazione e registrazione dei capi in BDN sono le seguenti:

a) Capi bovini:

- l'identificazione dell'animale deve essere eseguita entro venti giorni dalla nascita e la registrazione in BDN della nascita deve avvenire entro sette giorni dall'identificazione;
- le movimentazioni degli animali in entrata e in uscita dalla stalla devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall'evento.

b) Capi ovicaprini:

- l'identificazione dell'animale deve essere eseguita entro sei mesi dalla nascita e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita e la registrazione in BDN della nascita deve avvenire entro sette giorni dall'identificazione. Il termine in questione non si applica agli animali destinati a essere inviati al macello prima dei dodici mesi di età;

- le movimentazioni degli animali in entrata e in uscita dalla stalla devono essere registrate in BDN entro sette giorni dall'evento.

Si precisa che per tutte le specie animali, le registrazioni in BDN possono essere eseguite sia dall'allevatore in proprio che per mezzo di un soggetto delegato. **In entrambi i casi, la registrazione in BDN dell'evento deve essere eseguita nel termine perentorio di sette giorni** come sopra specificato.

La disciplina appena descritta, per espressa previsione regolamentare UE, si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Per le nascite e le movimentazioni avvenute fino al 20 aprile 2021 continua a trovare applicazione la precedente disciplina prevista in presenza di delega ad un soggetto delegato.

Inoltre, l'art. 19, comma 4, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, attuativo della disposizione di cui all'art. 53, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014, come modificata dal Reg. (UE) n. 1383/2015, stabilisce che: *“Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015, per ciascun capo richiesto a premio, le condizioni di ammissibilità, si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro:*

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;*
- b) il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione”.*

Gli Organismi pagatori, in fase di istruttoria delle domande di aiuto, verificano il rispetto della tempistica dei termini di identificazione dei capi e di registrazione in BDN, applicando le procedure di calcolo di seguito riportate.

Ai fini del corretto calcolo di tutte le tempistiche sopra descritte deve essere presa in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Per le misure che prevedono un periodo di detenzione, qualora la movimentazione dell'animale in ingresso nella stalla sia registrata nei tempi previsti, la detenzione decorre dal giorno di arrivo del capo nell'allevamento. Qualora, invece, la registrazione della movimentazione dell'animale in ingresso nella stalla sia eseguita oltre i tempi stabiliti dalla normativa vigente, il periodo di detenzione decorre dal giorno dell'avvenuta regolarizzazione della registrazione della movimentazione in BDN.

Inoltre, si fa presente che il Ministero della Salute, con nota prot. n. 12283 del 18 maggio 2021, ha comunicato che, a causa di ripetuti malfunzionamenti verificatisi a seguito di aggiornamenti del sistema, per i giorni 10, 11, 12 maggio 2021, non sono considerati i ritardi nelle registrazioni previste dalla normativa vigente, non essendo il ritardo imputabile agli utenti dei sistemi informativi.

Pertanto, in fase di verifica della tempestività delle registrazioni in BDN per i capi per i quali la registrazione dell'evento era in scadenza in uno dei tre giorni sopra indicati, gli Organismi pagatori considerano sospeso il termine per la registrazione che ricomincia a decorrere (per i giorni restanti rispetto ai 7 totali) dal 13 maggio 2021.

2. Dati interscambiati dalla BDN

Le informazioni interscambiate con la BDN da utilizzare per la verifica del rispetto delle tempistiche di identificazione e registrazione sono le seguenti:

capo - vacca	
Nome parametro	Descrizione
Capo_Id	Identificativo univoco in BDN del capo bovino
Codice	Codice della marca auricolare applicata al capo bovino
Dt_Nascita	Data di nascita del capo
Cod_Libro	Codice del libro genealogico se iscritta
Descr_Libro	Denominazione del libro genealogico se iscritta
Dt_Nascita_Vitello	Data di nascita del vitello
Razza_Codice	Codice della razza della vacca
Codice_Vitello	Codice identificativo del vitello
Dt_Inizio_Detenzione	Data di inizio detenzione della vacca. E' la maggiore tra <ul style="list-style-type: none"> • data di ingresso del capo in allevamento • data di inizio responsabilità del detentore • 01/01 dell'anno di campagna

Dt_Fine_Detenzione	Data di fine detenzione della vacca. E' calcolata come la minore tra <ul style="list-style-type: none"> • data di uscita dall'allevamento • la data di morte (se presente) • la data di macellazione (se presente) • la data di un eventuale ingresso successivo in altro allevamento che NON fa capo allo stesso detentore
Azienda_Codice	Codice dell'azienda presso cui è nato il vitello
Allev_Id	Identificativo univoco in DBN dell'allevamento presso cui è nato il vitello
Azienda_Latitudine	Latitudine dell'azienda
Azienda_Longitudine	Longitudine dell'azienda
Flag_IBR	Flag che indica che il capo è stato controllato per IBR nell'anno di campagna.
Flag_Rispetto_Prevalenza_IBR	Flag che indica se l'allevamento ha rispettato o meno l'obiettivo prefissato per il rispetto della sieroprevalenza per l'anno di riferimento
Sesso_Vitello	Sesso del vitello
Vacca_Dt_Ingresso	Data di ingresso in stalla del capo
Vacca_Dt_Com_Autorita_Ingresso	Data di comunicazione all'autorità competente dell'ingresso
Vacca_Dt_Inserimento_Bdn_Ingresso	Data di registrazione dell'ingresso in BDN
Vitello_Dt_Appl_Marchio	Data di identificazione del vitello
Vitello_Dt_Com_Autorita_Nascita	Data di comunicazione all'autorità competente della nascita del vitello
Vitello_Dt_Inserimento_Bdn_Nascita	Data di registrazione in BDN della nascita del capo
Flag_Proroga_Marcatura	Flag che indica se l'allevamento è o meno autorizzato a prorogare la marcatura dei capi entro 180 giorni dalla nascita

Cuaa	Codice fiscale del richiedente
Sesso	Sesso del capo madre
Vitello_Capo_Id	Identificativo univoco in BDN del vitello
Vitello_Tipo_Origine	Flag che indica il tipo origine del vitello. Poiché si tratta di capi nati in stalla può assumere i seguenti valori N = nato in stalla W = nato in stalla da parto gemellare
Vitello_Dt_Com_Autorita_Ingresso	Data di comunicazione all'autorità competente dell'ingresso in stalla del vitello. Essendo nato in stalla coincide con la comunicazione della data di nascita.
Vitello_Dt_Inserimento_Bdn_Ingresso	Data di registrazione dell'ingresso in stalla del vitello. Essendo nato in stalla coincide con la data di registrazione della nascita.
Flag_Delegato_Ingresso_Vacca	Flag che assume i seguenti valori: N= se l'ingresso è stato registrato in BDN dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN) R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato l'ingresso del capo S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)
Ruolo_Utente_Ingresso_Vacca	Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha effettuato l'ingresso del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori REG = il delegato è la regione che possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in questione ASS = Associazione professionale ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda VET = Veterinario Aziendale DET =

	Detentore dell'allevamento
Flag_Delegato_Nascita_Vitello	Flag che assume i seguenti valori: N= se il capo è stato iscritto dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN) R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato la nascita del capo S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)
Ruolo_Utente_Nascita_Vitello	Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha effettuato l'iscrizione del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori REG = il delegato è la regione che possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in questione ASS = Associazione professionale ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda VET = Veterinario Aziendale DET = Detentore dell'allevamento
Flag_Delegato_Ingresso_Vitello	Flag che assume i seguenti valori: N= se l'ingresso è stato registrato in BDN dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN) R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato l'ingresso del capo S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)
Ruolo_Utente_Ingresso_Vitello	Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha effettuato l'ingresso del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori REG = il delegato è la regione che

		possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in questione ASS = Associazione professionale ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda VET = Veterinario Aziendale DET = Detentore dell'allevamento
Capo - macellato		
Nome parametro	Tipo parametro	Descrizione
Capo_Id	Long	Identificativo univoco in BDN del capo bovino
Allev_Id	Long	Identificativo univoco in BDN dell'allevamento di detenzione del capo
Codice	String	Codice della marca auricolare applicata al capo bovino.
Razza_Codice	String	Codice della razza del capo
Sesso	String	Sesso del capo.
Dt_Nascita	Datetime	Data di nascita del capo.
Azienda_Codice	String	Codice dell'azienda di detenzione
Azienda_Latitudine	Double	Latitudine dell'azienda
Azienda_Longitudine	Double	Longitudine dell'azienda
Dt_Ingresso	Datetime	Data di ingresso del capo
Dt_Macellazione	Datetime	Data di macellazione del capo
Cod_libro	String	Codice del libro genealogico, se iscritto
Descr_libro	String	Descrizione del libro genealogico, se iscritto
Dt_com_autorita_ingresso	Datetime	Data di comunicazione all'autorità competente dell'ingresso in stalla
Dt_inserimento_bdn_ingresso	Datetime	Data di registrazione in BDN dell'ingresso in stalla

Cuaa	String	Codice fiscale del richiedente
Dt_Com_Autorita_Uscita	Datetime	Data di comunicazione all'autorità competente dell'uscita del capo verso macello
Dt_Uscita	Datetime	Data di uscita
Dt_Inserimento_Bdn_Uscita	Datetime	Data di registrazione in BDN dell'uscita del capo verso macello.
Dt_Inizio_Detenzione	Datetime	Data di inizio detenzione del capo
Dt_Fine_Detenzione	Datetime	Data fine detenzione del capo
Dt_Appl_Marchio	Datetime	Data applicazione marchio
Flag_Delegato_Ingresso	String	Flag che assume i seguenti valori: N= se l'ingresso è stato inserito dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN) R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato l'ingresso del capo S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)
Ruolo_Utente_Ingresso	String	Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha registrato l'ingresso del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori REG = il delegato è la regione che possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in

		<p>questione</p> <p>ASS = Associazione professionale</p> <p>ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda</p> <p>VET = Veterinario Aziendale</p> <p>DET = Detentore dell'allevamento</p>
Flag_Delegato_Uscita	String	<p>Flag che assume i seguenti valori:</p> <p>N= se l'uscita è stata inserita dal detentore (e quindi non ha delegato altri ad operare in BDN)</p> <p>R= se la delega è regionale. In questo caso esiste un polo regionale che ha registrato l'uscita del capo</p> <p>S= in tutti gli altri casi in cui il delegato è uno dei soggetti previsti dalla normativa in grado di operare in BDN su delega implicita o esplicita dell'allevatore (Associazione Professionale, Servizio Veterinario o Veterinario Aziendale)</p>
Ruolo_Utente_Uscita	String	<p>Acronimo che rappresenta il tipo delegato che ha registrato l'uscita del capo in BDN. Può assumere i seguenti valori</p> <p>REG = il delegato è la regione che possiede il polo regionale. La delega reale va recuperata dalle BDR in questione</p> <p>ASS = Associazione professionale</p> <p>ASL = Servizio veterinario competente sull'azienda</p>

		VET = Veterinario Aziendale DET = Detentore dell'allevamento
--	--	---

capo - ovicaprino	
Nome parametro	Descrizione
Capo_Id	Identificativo univoco in BDN del capo ovicaprino
Allev_Id	Identificativo univoco in BDN dell'allevamento di detenzione del capo
Codice	Codice della marca auricolare applicata al capo ovicaprino
Razza_Codice	Codice della razza del capo
Sesso	Sesso del capo
Azienda_Codice	Codice dell'azienda di detenzione
Azienda_Latitudine	Latitudine dell'azienda
Azienda_Longitudine	Longitudine dell'azienda
Dt_Nascita	Data di nascita del capo
Dt_Appl_Marchio	Data di identificazione dell'ovicaprino
Dt_inserimento_BDN_nascita	Data di registrazione in BDN della nascita
Dt_inserimento_bdn_ingresso	Data di registrazione in BDN dell'ingresso in stalla
Dt_Ingresso	Data di ingresso del capo

3. Procedura di calcolo per gli interventi 310, 312, 313, 314 e 322

- a) Per le misure in questione non è previsto un periodo di detenzione e, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di registrazione, devono essere considerate le movimentazioni delle vacche entrate nell'allevamento oggetto di pagamento nell'anno di campagna e le movimentazioni delle vacche che, seppur entrate nell'allevamento in anni precedenti, sono state regolarizzate in ritardo nell'anno di domanda.

- b) Per verificare il rispetto della tempistica della registrazione della movimentazione si esegue il seguente controllo:

- $SE (Vacca_Dt_Inserimento_Bdn_Ingresso - Vacca_Dt_Ingresso) > 7$ giorni (registrazione della movimentazione)

la tempistica NON è rispettata

- $SE (Vacca_Dt_Inserimento_Bdn_Ingresso - Vacca_Dt_Ingresso) \leq 7$ giorni (registrazione della movimentazione)

la tempistica è rispettata

In considerazione delle modifiche apportate agli articoli 30 – 31 del Reg. (UE) n. 640/2014 dal Reg. (UE) n. 2021/1418 e dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, **in presenza di un ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata del capo la cui notifica sia intervenuta entro il 31 dicembre dell'anno**, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per le misure in questione, il capo si considera determinato, ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

- c) L'eventuale registrazione tardiva della movimentazione in uscita dalla stalla dopo che la vacca ha maturato tutte le condizioni di ammissibilità all'aiuto non produce alcun effetto sul pagamento: il capo è ammissibile all'aiuto.

- d) Con riferimento alle misure in esame, occorre verificare l'ulteriore condizione di ammissibilità riguardante il vitello nato dalla vacca/bufala oggetto del premio: il vitello deve essere correttamente identificato e registrato. Deve quindi rispettare le seguenti tempistiche:

TI ≤ 20 giorni per l'applicazione del marchio

TR ≤ 7 giorni per la registrazione del capo

- e) Alla luce della suddetta tempistica, si applicano le seguenti procedure di calcolo per verificare la tempestività dell'identificazione del capo e la successiva registrazione in BDN:

- $SE (Vitello_Dt_Appl_Marchio - Dt_Nascita_Vitello) > 20$ giorni (identificazione del capo)

la tempistica NON è rispettata e la vacca è esclusa dal pagamento del premio.

- $SE (Vitello_Dt_Appl_Marchio - Dt_Nascita_Vitello) \leq 20$ giorni (identificazione del capo)

la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:

- $SE (Vitello_Dt_Inserimento_Bdn_Nascita - Vitello_Dt_Appl_Marchio) > 7$ giorni (registrazione in BDN della nascita)

la tempistica NON è rispettata e la vacca è esclusa dal pagamento del premio.

- $SE (Vitello_Dt_Inserimento_Bdn_Nascita - Vitello_Dt_Appl_Marchio) \leq 7$ giorni (registrazione in BDN della nascita)

la tempistica è rispettata.

Qualora l'allevatore si avvalga della proroga della marcatura (decisione della Commissione 2006/28/CE), occorre eseguire la seguente verifica:

$SE \text{ Flag_Proroga_Marcatura} = 'S'$

si esegue la differenza

$(Vitello_Dt_Appl_Marchio - Dt_Nascita_Vitello) \leq 180$ giorni

la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:

- $SE (Vitello_Dt_Inserimento_Bdn_Nascita - Vitello_Dt_Appl_Marchio) > 7$ giorni (registrazione in BDN della nascita)

la tempistica NON è rispettata e la vacca è esclusa dal pagamento del premio.

- $SE (Vitello_Dt_Inserimento_Bdn_Nascita - Vitello_Dt_Appl_Marchio) \leq 7$ giorni (registrazione in BDN della nascita)

la tempistica è rispettata.

Il mancato rispetto delle tempistiche sopra descritte relative al vitello comporta esclusivamente l'esclusione dall'aiuto della vacca/bufala richiesta a premio poiché il mancato rispetto dell'obbligo di identificazione e registrazione non concerne il capo oggetto di premio (vacca).

4. Procedura di calcolo per l'intervento 311

Per la misura in questione è previsto un periodo di permanenza di sei mesi della vacca in un allevamento situato in zone di montagna. Gli Organismi pagatori verificano che il capo rispetti il requisito in questione dopo aver considerato eventuali ritardi nella registrazione delle movimentazioni in BDN. A tal fine, devono essere considerate le movimentazioni delle vacche entrate nell'allevamento oggetto di pagamento nell'anno di campagna e le movimentazioni delle vacche che, seppur entrate nell'allevamento in anni precedenti, sono state regolarizzate in ritardo nell'anno di domanda.

a) Ai fini della verifica del rispetto del periodo di permanenza di sei mesi, occorre verificare in primo luogo la tempestività della registrazione della movimentazione in entrata della vacca nella stalla, applicando la seguente procedura:

- $SE (Vacca_Dt_Inserimento_Bdn_Ingresso - Vacca_Dt_Ingresso) > 7$ giorni (registrazione della movimentazione)

la tempistica NON è rispettata

- $SE (Vacca_Dt_Inserimento_Bdn_Ingresso - Vacca_Dt_Ingresso) \leq 7$ giorni (registrazione della movimentazione)

la tempistica è rispettata.

b) Nel caso in cui non fosse rispettata la tempistica sopra descritta è necessario verificare il rispetto del periodo di permanenza di sei mesi presso un allevamento situato in zone di montagna secondo la seguente procedura di calcolo:

$$Dt_fine_Detenzione - Vacca_Dt_inserimento_bdn_ingresso \Rightarrow 6 \text{ mesi}$$

Qualora il capo transiti in allevamenti di montagna appartenenti a più soggetti, occorre verificare, con le formule sopra indicate, il rispetto della tempistica della registrazione della movimentazione di ogni passaggio intervenuto tra i diversi detentori. Come precisato dai Servizi della Commissione (cfr nota Ares (2015) 3963336 del 25 settembre 2015), l'eventuale ritardo di una registrazione determina comunque l'applicazione di sanzioni in capo al

beneficiario del premio, anche se persona differente dal soggetto al quale è imputabile il ritardo della registrazione. In presenza di più detentori susseguitesi nell'anno di campagna occorre eseguire la verifica a partire dalla prima detenzione nell'anno di campagna e considerare la data di fine detenzione (Dt_fine_Detenzione) dell'ultimo detentore utile per raggiungere il periodo di sei mesi di detenzione. Dalla BDN sono scaricati i dati relativi a tutte le movimentazioni susseguitesi nell'anno solare e l'allevamento presso il quale è nato il vitello. Gli Organismi pagatori, con i suddetti dati, verificano il periodo di permanenza di sei mesi.

b1) Nel caso in cui tempistica descritta al precedente punto **a)** sia rispettata è necessario verificare il rispetto del periodo di permanenza di sei mesi presso un allevamento situato in zone di montagna secondo la seguente procedura di calcolo:

- $Dt_fine_Detenzione - Dt_inizio_Detenzione \Rightarrow 6$ mesi

c) Successivamente al controllo di cui alle precedenti lettere a), b) e b1), possono verificarsi i seguenti scenari alternativi:

1. Nonostante la presenza del ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata del capo, **la cui notifica è intervenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione**, risulta soddisfatto il periodo di permanenza di sei mesi in allevamento situato in zone di montagna. In tal caso, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per la misura in questione, in considerazione delle modifiche apportate agli articoli 30 – 31 del Reg. (UE) n. 640/2014 dal Reg. (UE) n. 2021/1418 e dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, il capo si considera determinato, ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.
2. Qualora il capo sia transitato in più allevamenti, considerato che in tale caso la detenzione comincia a decorrere dalla prima detenzione nell'anno di campagna, l'eventuale tardiva registrazione della movimentazione in entrata da parte di uno dei successivi detentori risulta avvenuta nel corso del periodo di detenzione. In tal caso il capo, indipendentemente dal raggiungimento del periodo di detenzione di sei mesi nell'allevamento di montagna, deve essere considerato non determinato, non ammissibile al pagamento e si applicano le

riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, salvo che risulti soddisfare le condizioni di ammissibilità di altre misure richieste a premio.

3. A causa della presenza del ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata del capo non risulta soddisfatto il periodo di permanenza di sei mesi in allevamento situato in zone di montagna. In tal caso, il capo, non avendo raggiunto la specifica condizione di ammissibilità all'aiuto, si considera non determinato, non ammissibile al pagamento e si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, salvo che risulti soddisfare le condizioni di ammissibilità di altre misure richieste a premio.
- d) L'eventuale registrazione tardiva della movimentazione in uscita dalla stalla dopo che la vacca ha maturato tutte le condizioni di ammissibilità all'aiuto non produce alcun effetto sul pagamento: il capo è ammissibile all'aiuto.
- e) Con riferimento alla verifica della tempestività della registrazione del vitello, si applica la procedura di calcolo di cui alle lettere e) ed f) del precedente paragrafo 3.

5. Procedura di calcolo per gli interventi 315, 316, 317, 318 e 319

Per le misure in questione è previsto un periodo di detenzione di sei mesi o dodici mesi per l'intervento 316. Gli Organismi pagatori verificano che il capo rispetti il requisito della detenzione dopo aver considerato eventuali ritardi nella registrazione delle movimentazioni in BDN.

- a) Ai fini della verifica del rispetto del periodo di permanenza di sei mesi o dodici mesi, occorre verificare in primo luogo la tempestività della registrazione della movimentazione in entrata del bovino nella stalla, applicando la seguente procedura:
 - $SE (Dt_inserimento_bdn_ingresso - Dt_Ingresso) > 7$ giorni (registrazione della movimentazione)
la tempistica NON è rispettata

- SE $(Dt_inserimento_bdn_ingresso - Dt_Ingresso) \leq 7$ giorni (registrazione della movimentazione)

la tempistica è rispettata

- b) Nel caso in cui non fosse rispettata la tempistica sopra descritta è necessario verificare il rispetto del periodo di detenzione di sei o dodici mesi con la seguente procedura di calcolo:

$$Dt_uscita - Dt_inserimento_bdn_ingresso \Rightarrow 6 \text{ mesi o } 12 \text{ mesi (per intervento 316)}$$

Qualora il capo transiti in più stalle, si considera l'inserimento del capo nella prima stalla del soggetto beneficiario.

- c) Qualora il capo macellato sia nato in stalla (quindi $Dt_nascita = Dt_ingresso$), la tempestività della comunicazione della nascita si verifica con la seguente procedura di calcolo:

- SE $(Dt_Appl_Marchio - Dt_Nascita) > 20$ giorni (identificazione del capo)

la tempistica NON è rispettata

- SE $(Dt_Appl_Marchio - Dt_Nascita) \leq 20$ giorni (identificazione del capo)

la tempistica è rispettata e occorre eseguire la seguente ulteriore verifica:

- SE $(Dt_Inserimento_Bdn_ingresso - Dt_Appl_Marchio) > 7$ giorni (registrazione in BDN della nascita)

la tempistica NON è rispettata

- SE $(Dt_Inserimento_Bdn_ingresso - Dt_Appl_Marchio) \leq 7$ giorni

(registrazione in BDN della nascita)

la tempistica è rispettata.

- d) Nel caso in cui non fosse rispettata la tempistica sopra descritta è necessario verificare il rispetto del periodo di detenzione di sei o dodici mesi con la seguente procedura di calcolo:

$$Dt_uscita - Dt_Inserimento_Bdn_ingresso \Rightarrow 6 \text{ mesi o } 12 \text{ mesi (per intervento 316)}$$

e) Successivamente al controllo di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), possono verificarsi i seguenti scenari alternativi:

1. Nonostante la presenza del ritardo nella registrazione della nascita o della movimentazione in entrata del capo, **la cui notifica è intervenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione**, risulta soddisfatto il periodo di detenzione di sei o dodici mesi. In tal caso, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per le misure in questione, in considerazione delle modifiche apportate agli articoli 30 – 31 del Reg. (UE) n. 640/2014 dal Reg. (UE) n. 2021/1418 e dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, il capo si considera determinato, ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

2. A causa della presenza del ritardo nella registrazione della nascita o della movimentazione in entrata del capo, non risulta soddisfatto il periodo di detenzione di sei mesi o dodici mesi. In tal caso il capo si considera non determinato, non ammissibile al pagamento e si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014. Si applica, quindi, la seguente formula di calcolo:

Esempio

60 bovini detenuti dall'azienda

4 bovini non raggiungono il periodo di detenzione di sei mesi o 12 mesi (per intervento 316) a causa del ritardo della registrazione

Calcolo dell'esito: $4/56 = 7,14\%$

Capi pagabili: $56 * (1 - 0,0714) = 52$

f) L'eventuale registrazione tardiva della movimentazione in uscita dalla stalla dopo che il capo ha maturato tutte le condizioni di ammissibilità all'aiuto non produce alcun effetto sul pagamento: il capo è ammissibile all'aiuto.

6. Settore ovino - Agnelle da rimonta

Per la specifica misura relativa all'intervento 320 - Premio agnelle da rimonta – il rispetto della tempistica di identificazione singola dei capi e della successiva registrazione in BDN è verificato applicando le procedure di calcolo di seguito riportate, utilizzando i dati messi a disposizione dalla BDN:

a) Per i capi ovini non destinati a essere inviati al macello prima dei 12 mesi di età, nati nella stalla del richiedente il premio, occorre verificare che l'identificazione sia stata eseguita entro sei mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita:

- $SE (Dt_Appl_Marchio - Dt_Nascita) > 6$ mesi (identificazione del capo)

la tempistica NON è rispettata

- $SE (Dt_Appl_Marchio - Dt_Nascita) \leq 6$ mesi (identificazione del capo)

la tempistica è rispettata e occorre eseguire l'ulteriore verifica:

- $SE (Dt_inserimento_BDN_nascita - Dt_Appl_Marchio) > 7$ giorni (registrazione della nascita in BDN)

la tempistica NON è rispettata

- $SE (Dt_inserimento_BDN_nascita - Dt_Appl_Marchio) \leq 7$ giorni (registrazione della nascita in BDN)

la tempistica è rispettata

b) Nel caso in cui non fosse rispettata la tempistica di cui alla precedente lettera a), in considerazione delle modifiche apportate agli articoli 30 – 31 del Reg. (UE) n. 640/2014 dal Reg. (UE) n. 2021/1418 e dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, **in presenza di un qualsiasi ritardo la cui notifica sia intervenuta entro il 31 dicembre dell'anno**, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per le misure in questione, il capo si considera determinato, ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

c) Qualora le agnelle potenzialmente ammissibili non siano nate nella stalla del richiedente il premio ma siano state movimentate da un'altra stalla, è necessario verificare il rispetto della tempistica di registrazione in BDN dell'entrata in stalla secondo la seguente formula:

- $SE (Dt_inserimento_bdn_ingresso - Dt_Ingresso) > 7$ giorni (registrazione della movimentazione)

la tempistica NON è rispettata

- $SE (Dt_inserimento_bdn_ingresso - Dt_Ingresso) \leq 7$ giorni (registrazione della movimentazione)

la tempistica è rispettata

In considerazione delle modifiche apportate agli articoli 30 – 31 del Reg. (UE) n. 640/2014 dal Reg. (UE) n. 2021/1418 e dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares(2021)5844044 del 24 settembre 2021, **in presenza di un ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata del capo la cui notifica sia intervenuta entro il 31 dicembre dell'anno**, ricorrendo tutte le altre condizioni di ammissibilità previste per le misure in questione, il capo si considera determinato, ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

d) In presenza di un qualsiasi ritardo di cui alle precedenti lettere, la cui notifica non sia intervenuta entro il 31 dicembre dell'anno, si applica la seguente procedura di calcolo delle riduzioni/sanzioni:

dopo aver calcolato la percentuale di scostamento, rapportando le agnelle che presentano un ritardo nell'identificazione con quelle riscontrate da BDN, si applicano le percentuali previste dall'art. 22 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 per determinare le agnelle pagabili.

Successivamente, si calcola il premio erogabile in favore dell'agricoltore (moltiplicando le agnelle pagabili per l'importo unitario della misura) e si applica sull'importo così risultante la percentuale di scostamento prima determinata. La percentuale di riduzione, pertanto, non si applica sui capi ma sull'importo erogabile.

Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo della riduzione:

Agnelle da rimonta riscontrate da BDN	Agnelle con ritardo nell'identificazione	% di scostamento	Soggetti adulti	Quota di rimonta	Minore tra A e C	Agnelle premiabili (Allevamenti non indenni)	Importo erogabile al lordo della sanzione (€)	Importo premio al netto della sanzione (€)
(A)		A1	(B)	(C)= (B * 0,2)	(D)	(E)= (D* 0,75)	F= (E)*importo unitario	G=F-(F*A1)
120	6	0,05	600	120	120	90	2.106,90	2.001,56
120	6	0,05	520	104	104	78	1.825,98	1.734,68
100	6	0,06	520	104	100	75	1.755,75	1.650,41

Qualora la percentuale di scostamento sia superiore al 50%, il beneficiario, oltre ad essere escluso dal pagamento, subisce l'applicazione della sanzione supplementare per un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati.

Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo della sanzione in questione:

Agnelle da rimonta riscontrate da BDN	Agnelle con ritardo nell'identificazione	% di scostamento	Soggetti adulti	Quota di rimonta	Minore tra A e C	Agnelle premiabili (Allevamenti non indenni)	Importo erogabile al lordo della sanzione (€)	Percentuale di riduzione	Importo premio al netto della sanzione (€)	Sanzione supplementare (€)
A	A1	A2	B	C= B * 0,2	D	E= D* 0,75	F= E*importo unitario	G	H=F-(F*G)	A1*importo unitario
120	64	0,53	600	120	120	90	2.106,90	100	0,00	1.498,24
120	64	0,53	520	104	104	78	1.825,98	100	0,00	1.498,24
100	64	0,64	520	104	100	75	1.755,75	100	0,00	1.498,24

7. Esclusioni dall'aiuto

Per tutte le tipologie di aiuto richiedibili a premio nell'ambito del sostegno accoppiato zootecnico, il capo non è ammissibile all'aiuto qualora le informazioni presenti in BDN siano insufficienti o incongruenti o contraddittorie e non consentano di eseguire i controlli di ammissibilità secondo le procedure sopra descritte.

Infine, con riferimento a tutte le misure zootecniche si rammenta che il DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna (1° gennaio – 31 dicembre), pertanto, eventuali regolarizzazioni eseguite nell'anno successivo rispetto a



quello di domanda (ad esempio registrazione dei capi in BDN oltre i termini di legge e oltre il 31 dicembre) non producono effetti ed i capi che presentano irregolarità non sono ammissibili all'aiuto.